

## REGOLAMENTO (CE) N. 3227/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 1993

che sospende la fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione per taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93<sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 7, primo comma del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80 e l'articolo 17, paragrafo 7, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1418/76 prevedono la possibilità di sospendere la fissazione anticipata della restituzione

per i prodotti di base esportati sotto forma di talune merci;

considerando che la situazione di alcuni mercati può rendere necessario un adeguamento delle restituzioni; che, per evitare la presentazione di domande di fissazione anticipata delle restituzioni a fini speculativi, detta fissazione anticipata dovrà essere sospesa fino a quando non diventi operativo l'adeguamento in questione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La fissazione anticipata di restituzioni all'esportazione dei cereali e del riso, esportati sotto forma di merci elencate rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1766/92 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, è sospesa fino al 30 novembre 1993 incluso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 26 novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1993.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Vicepresidente*<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.<sup>(3)</sup> GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.<sup>(5)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.